

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 349 del 13/01/2017 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2017/436 del 13/01/2017

**Struttura proponente:** SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI  
E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Oggetto:** APPROVAZIONE SCHEDE TECNICHE DEI SOTTOPRODOTTI NOCCIOLI DI  
ALBICOCCA E NOCCIOLI DI PESCA.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI,  
BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

**Firmatario:** CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di servizio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) (Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 "Istituzione dell'Elenco regionale dei sottoprodotti";
- la determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 "Istituzione coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16";

Premesso che:

- la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
- la normativa italiana di recepimento, all'articolo art.184-bis del d.lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di

produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

- l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/2015 prevede che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore la Regione attivi un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'art. 1, comma 6;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, ai fini della prevenzione della produzione di particolari tipologie di rifiuti speciali prevede la possibilità di istituire un tavolo di lavoro, costituito dai maggiori portatori di interesse, per l'identificazione di sottoprodotti e lo studio delle condizioni che ne agevolano l'utilizzo;

Dato atto che:

- con determinazione n. 10718/2016 è stato costituito il Coordinamento permanente sottoprodotti (di seguito, Coordinamento) formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia Romagna;
- il Coordinamento ha ricevuto il mandato di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per caso, da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016, con la quale è stato istituito l'Elenco regionale dei sottoprodotti presso la Regione Emilia-Romagna; è stato dato mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali

di formalizzare con determina le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le filiere individuate nell'ambito del Coordinamento; è stato disposto che le imprese regionali possano richiedere l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le caratteristiche individuate con la sopra citata determina e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e/o oggetti come sottoprodotti;

Considerato che il Coordinamento ha analizzato i processi produttivi da cui derivano i noccioli di albicocca e i noccioli di pesca e che ha verificato quanto segue:

- a) tali oggetti sono originati da processi produttivi di tipo agroalimentare di cui costituiscono parte integrante ed il cui scopo primario non è la loro produzione;
- b) tali oggetti sono utilizzati, come materia prima, nell'industria alimentare, cosmetica, farmaceutica, in impianti di lavorazione per la sgusciatura ed in impianti di combustione e di produzione di biogas;
- c) tali oggetti sono di norma utilizzati a seguito di essiccazione, sgusciatura (per frantumazione), lavaggio, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica, pressatura, spremitura che costituiscono trattamenti riconducibili alla nozione di normale pratica industriale;
- d) tali oggetti, di norma soddisfano le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili e, se utilizzati come biocombustibili, soddisfano anche gli standard previsti dalle norme UNI EN 14961 e UNI EN 15234;
- e) date le caratteristiche fisiche e chimiche, tali oggetti non necessitano di particolari precauzioni nelle fasi gestionali della movimentazione e del deposito fatto salvo il rispetto della normativa vigente;
- f) il deposito deve in ogni caso avvenire con modalità e tempi idonei al successivo utilizzo e quindi con modalità e tempi che siano congrui con il requisito della certezza di tale utilizzo;

Considerato che le caratteristiche tecniche e gestionali sopra elencate consentono di qualificare i noccioli di albicocca e i noccioli di pesca quali oggetti idonei ad essere qualificati come sottoprodotti nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare le schede in cui sono riportate le caratteristiche dei noccioli di albicocca e dei noccioli di pesca e dei processi produttivi da cui tali oggetti provengono rispettivamente, all'allegato 1), "Scheda relativa al sottoprodotto denominato "noccioli di albicocca- Processo produttivo n. 1" e all'allegato 2), "Scheda relativa al sottoprodotto denominato "noccioli di pesca- Processo produttivo n. 2)", parti integranti alla presente determinazione;
- disporre che le imprese che producono gli oggetti derivanti dai processi produttivi aventi le caratteristiche indicate nelle schede sopra indicate possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

Dato atto del parere allegato;

d e t e r m i n a

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le schede in cui sono riportate le caratteristiche dei noccioli di albicocca e dei noccioli di pesca e dei processi produttivi da cui tali oggetti provengono rispettivamente, all'allegato 1), "Scheda relativa al sottoprodotto denominato "noccioli di albicocca- Processo produttivo n. 1" e all'allegato 2), "Scheda relativa al sottoprodotto denominato "noccioli di pesca- Processo produttivo n. 2)", parti integranti alla presente determinazione;
2. di disporre che le imprese che producono gli oggetti derivanti dai processi produttivi aventi le caratteristiche indicate nelle schede di cui al punto 1) della presente determinazione possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;
3. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**Scheda relativa al sottoprodotto denominato "noccioli di albicocca" - Processo produttivo n. 1**

**1. Denominazione del sottoprodotto**

Noccioli di albicocca.

**2. Tipologia di sottoprodotto**

Agroalimentare.

**3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto**

Noccioli di albicocca interi costituiti da guscio ed armellina.

I gusci o i noccioli interi sono utilizzabili come biomasse combustibili ed in impianti per la produzione di biogas. Le armelline sono idonee per il consumo umano e l'uso nell'industria cosmetica e farmaceutica.

**4. Utilizzatori**

Impianti di combustione e per la produzione di biogas, industria alimentare, cosmetica e farmaceutica ed impianti di lavorazione per la sgusciatura.

**5. Trattamenti**

Essiccazione, sgusciatura, lavaggio, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica, pressatura, spremitura.

**6. Requisiti standard di prodotto**

Le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili e, se utilizzate come biocombustibili, anche le norme UNI EN 14961 e UNI EN 15234.

**7. Aspetti gestionali**

Date le caratteristiche fisiche e chimiche, tali oggetti non necessitano di particolari precauzioni nelle fasi gestionali della movimentazione e del deposito fatto salvo il rispetto della normativa vigente.

Il deposito deve essere effettuato con modalità, in quantitativi e tempi idonei al successivo utilizzo e quindi congrui con il requisito della certezza di tale utilizzo.

**Scheda relativa al sottoprodotto denominato "noccioli di pesca" -  
Processo produttivo n. 2**

**1. Denominazione del sottoprodotto**

Noccioli di pesca.

**2. Tipologia di sottoprodotto**

Agroalimentare.

**3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto**

Noccioli di pesca interi costituiti da guscio ed armellina.

I gusci o i noccioli interi sono utilizzabili come biomasse combustibili ed in impianti per la produzione di biogas. Le armelline sono idonee per il consumo umano e l'uso nell'industria cosmetica e farmaceutica.

**4. Utilizzatori**

Impianti di combustione e per la produzione di biogas; industria alimentare, cosmetica e farmaceutica, impianti di lavorazione per la sgusciatura.

**5. Trattamenti**

Essiccazione, sgusciatura, lavaggio, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica, pressatura, spremitura.

**6. Requisiti standard di prodotto**

Le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili e, se utilizzate come biocombustibili, anche le norme UNI EN 14961 e UNI EN 15234.

**7. Aspetti gestionali**

Date le caratteristiche fisiche e chimiche, tali oggetti non necessitano di particolari precauzioni nelle fasi gestionali della movimentazione e del deposito fatto salvo il rispetto della normativa vigente.

Il deposito deve essere effettuato con modalità, in quantitativi e tempi idonei al successivo utilizzo e quindi congrui con il requisito della certezza di tale utilizzo.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/436

IN FEDE

Cristina Govoni